



SENT. N. 36/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 19509 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

P.E.F., cod. fisc. *omissis*, rappresentata e

difesa dall'Avv. Domenico Naso, e con lui domiciliata in Roma, alla Via S.

Nicola da Tolentino, n. 1/b, *domeniconaso@ordineavocatiroma.org*,

contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via

Ciro il Grande, 24, c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, non costituito

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato presso la Sezione giurisdizionale del Lazio

parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ad essere collocata in

pensione a decorrere dal 1.09.2012, affermando di essere in possesso dei

	requisiti per il collocamento a riposo maturati entro l'a.s. secondo la legge n.	
	243/2004.	
	Instaurato il contraddittorio, con ordinanza n. 200 del 27 giugno 2014,	
	pubblicata mediante deposito in Segreteria il successivo 3 luglio 2014, la	
	Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiarava la propria	
	incompetenza territoriale a favore della Sezione giurisdizionale per il	
	Piemonte.	
	Fissata udienza di discussione in difetto di istanza di parte, la causa è stata	
	discussa all'udienza del 16 aprile 2024 e decisa con sentenza con motivazione	
	contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	Stante la mancata riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi previsto ai	
	sensi degli artt. 20 e 118 c.g.c., in presenza di rituale comunicazione a mezzo	
	PEC dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale, va dichiarata	
	l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 111, comma primo, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara l'estinzione del giudizio n. 19509 , disponendone la cancellazione dal	
	ruolo.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, il 16 aprile 2024.	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 16/04/2024	
	- pag. 2 di 3 -	

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 16/04/2024

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 16/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente